



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E
BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE INDIGENTI O IN
STATO DI DIFFICOLTÀ TEMPORANEA O PERMANENTE**

(art. 12, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.)





INDICE

Art. 1 – Oggetto	PAG.3
Art. 2 – Finalità	PAG.3
Art. 3 – Destinatari	PAG.3
Art. 4 - Accesso al servizio di Assistenza socioeconomica	PAG.3
Art. 5 – Requisiti	PAG.4
Art. 6 - Tipologia degli interventi socioeconomici	PAG.4
Art. 7 - Domanda di interventi socio-economici	PAG.5
Art. 8 – Istruttoria	PAG.6
Art. 9 - Concessione interventi economici	PAG.6
Art. - 10 Verifiche e controlli	PAG.6
Art. 11 - Aggiornamento soglie accesso e importi contributi	PAG.7
Art. 12 - Ambito di applicazione	PAG.7
Art. 13 - Entrata in vigore	PAG.7



CAPO I Principi generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico e nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto del Comune di Policoro, l'accesso e l'erogazione dell'assistenza economica a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, in situazione di grave disagio economico e sociale.

L'assistenza economica è uno strumento che deve favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del nucleo familiare attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, nonché tutelare le persone in condizione di fragilità e di precarietà psicofisica.

Il contributo economico concorre al superamento di suddette difficoltà e la sua erogazione implica l'adesione della persona singola o appartenente ad un nucleo familiare, ad un progetto di intervento individualizzato.

Art. 2 - Finalità

Il servizio di assistenza socio-economica, ispirandosi ai principi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e a quelli della Legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale", persegue la finalità della promozione e dell'acquisizione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedono l'attivazione delle risorse personali e familiari.

Art. 3 - Destinatari

Sono destinatari degli interventi economici di assistenza sociale le persone e le famiglie residenti nel Comune di Policoro che versano in stato di bisogno socio-economico, così come individuato nel successivo art. 5, nel rispetto delle norme dello Stato e degli accordi internazionali nonché delle disposizioni regionali.

Gli interventi di natura economica possono estendersi, in via eccezionale, ai non residenti e alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili, con eventuale azione di rivalsa anche nei confronti dell'Ente Locale di residenza, ai sensi dell'art.6 della legge 328/2000.

Art. 4 - Accesso al servizio di Assistenza socioeconomica

Gli interventi economici di assistenza sociale sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socioeconomica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al servizio di assistenza economica sono fornite, attraverso il Servizio Sociale Comunale, le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale nonché sui servizi presenti nel territorio.



Le persone in età lavorativa e, in particolare, i nuclei familiari monoredito, sono indirizzati alle agenzie per l'impiego e ai servizi di supporto familiare ed educativo per agevolare l'occupazione dei propri componenti.

Gli Interessati al servizio di assistenza socio-economica sono chiamati ad attivarsi, anche con il supporto dei servizi sociali territoriali, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione necessaria per poter beneficiare di eventuali contributi economici.

Gli interventi economici assistenziali non possono sostituire gli interventi di accesso agevolato ai vari servizi erogati dal Comune.

Art. 5 - Requisiti

Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono vincolati dal rispetto e possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere cittadino italiano oppure cittadino dell'Unione Europea o essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o, ancora, essere cittadino di Paesi Terzi in possesso di regolare titolo di soggiorno.
2. Essere residente nel Comune di Policoro da almeno 1 anno in maniera continuativa, ferma restando, in via eccezionale, l'estensione indicata all'art.3 del Regolamento.
3. Non essere beneficiari (sia il richiedente che un componente del nucleo familiare) di qualsiasi tipo di misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un beneficio economico, quali Assegno di Inclusione (A.D.I.), Servizio Formazione Lavoro (S.F.L.), Reddito Minimo di Inserimento (R.M.I.), Tirocini di inclusione sociale (T.I.S.) e/o altri benefici erogati dal Comune di Policoro o da altri Enti pubblici.
4. Avere un'Attestazione ISEE uguale o inferiore all'importo annuo del trattamento minimo Inps, la cui cifra viene calcolata annualmente dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e pubblicata sul sito istituzionale mediante Circolare.
5. Valore del patrimonio immobiliare, determinato nell'Attestazione ISEE, esclusa la casa di abitazione, non superiore ad € 20.000,00.
6. Valore del patrimonio mobiliare non superiore ad €.2.000,00 in caso di nucleo familiare composto da una sola persona, €.5.000,00 in caso da nucleo composto da 2 persone; ed €.8.000,00 per nuclei formati da 3 o più persone.
7. Per i richiedenti in età lavorativa, l'iscrizione al Centro per l'Impiego in funzione dell'avviamento al lavoro.

CAPO II

Interventi socio-economici

Art. 6 - Tipologia degli interventi socioeconomici

Nell'ottica dei principi e dei requisiti sopra elencati, le tipologie di contributi economici si distinguono in:

- A. Contributi economici straordinari.
- B. Contributi per emergenza abitativa.
- C. Contributi per eventi luttuosi.



A) Contributi economici straordinari

Verificati i requisiti socio-economici di cui all'art. 5 e verificata la sussistenza di una situazione di oggettiva difficoltà del nucleo familiare attraverso l'analisi che dovranno effettuare gli Assistenti Sociali, l'intervento economico consiste nell'erogazione di un contributo economico, finalizzato ad integrare la situazione socioeconomica della persona e/o del nucleo in presenza di eventi e/o oneri economici straordinari.

Detto contributo potrà essere erogato, di norma, una volta l'anno.

Le spese ammesse al beneficio, la cui documentazione deve essere verificata dall'Assistente Sociale che prende in carico l'istanza, sono:

- spese per l'acquisto di generi alimentari essenziali, la cui erogazione può avvenire anche mediante l'invio presso Enti e/o Associazioni di Terzo Settore senza scopo di lucro, i quali possono erogare generi alimentari di prima necessità.
- spese per visite mediche urgenti e improrogabili di tipo specialistico, certificate da medico e/o equipe sanitarie e da effettuarsi in centri specializzati.
- spese indispensabili per le quali non vi sia un contributo specifico nazionale, regionale e/o comunale.

Non sono ammesse al beneficio richieste di contributo economico finalizzate al pagamento di tributi e/o contravvenzioni.

B) Contributi per emergenza abitativa

Verificati i requisiti socioeconomici dell'art 5 e verificata la sussistenza di una situazione di emergenza nel quale il nucleo si trovi costretto a reperire un nuovo alloggio con canone di locazione sul territorio del Comune di Policoro, può essere erogato un contributo economico una tantum finalizzato a coprire le spese relative al deposito cauzionale di massimo n. 2 mensilità per un importo massimo pari ad € 1.000,00. La richiesta, da presentare mediante modulo, dovrà essere accompagnata da un contratto di locazione debitamente compilato, sottoscritto e registrato. L'erogazione avverrà in un momento successivo alla registrazione del contratto.

C) Contributi per eventi luttuosi

Verificati i requisiti socioeconomici dell'art 5 e verificate le gravi condizioni socio-economiche di parenti fino ed entro al 4° grado così come previsto dall'art. 433 del Codice Civile, per spese funebri può essere erogato un contributo economico una tantum fino ad un importo pari ad € 500,00.

Per i casi in cui viene verificata la totale assenza di una rete familiare, al fine di evitare problemi di ordine sanitario, si rimanda all'art.8 del "Regolamento comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale" approvato con D.C.C. n.6 del 26.02.2014, relativamente al solo seppellimento della salma presso il locale cimitero comunale, intervenendo mediante regime di esenzione del pagamento della inumazione.

CAPO III Procedure per la Concessione di Contributi

Art. 7 - Domanda di interventi socio-economici



Il modello di domanda per accedere agli interventi socio-economici elencati al precedente art. 6, scaricabile dal sito del Comune di Policoro o richiedibile presso la sede dei Servizi Sociali Comunali, dovrà essere corredata da:

- 1 Attestazione ISEE dell'anno in corso.
- 2 Autocertificazione di stato di famiglia.
- 3 Copia documento d'identità.

A seconda della tipologia del contributo richiesto dall'interessato e/o individuato dal Servizio Sociale Comunale, il richiedente è tenuto a presentare eventuale documentazione integrativa attestante la situazione di disagio socio-economica. È lasciata facoltà ai richiedenti di corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell'interessato e/o del suo nucleo familiare.

L'ufficio dei Servizi Sociali si riserva di effettuare dei controlli a campione per verificare la veridicità delle informazioni rilasciate.

Art. 8 – Istruttoria

Verificati i requisiti socio-economici di cui all'art. 5 e verificata la sussistenza di una situazione di oggettiva difficoltà del nucleo familiare, l'Assistente Sociale procede all'istruttoria della domanda di intervento con i propri strumenti professionali (colloqui, visite domiciliari, Unità Operative etc.), per la valutazione del bisogno socio-economico e per la formulazione di una proposta motivata di intervento.

Tale proposta viene presentata all'interno dell'Equipe Multidisciplinare composta dagli Operatori Sociali dell'Ente e dagli Amministrativi secondo un calendario interno la cui cadenza avviene di norma mensilmente.

Il procedimento viene concluso entro i termini di legge di 30 giorni dal momento della presentazione della ufficiale della domanda, il cui esito verrà comunicato mediante lettera presso il domicilio indicato sul relativo modello.

Art. 9 - Concessione interventi economici

Gli interventi economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi, nel limite delle disponibilità delle risorse previste nel Bilancio dell'Ente, attraverso l'erogazione di una somma in denaro a favore del beneficiario.

In taluni casi, segnalati dall'Assistente Sociale, il contributo può essere erogato ad una terza persona qualora sussistano particolari situazioni problematiche o conflittuali, il cui legame sia di tipo familiare o legale.

CAPO IV

Disposizioni generali

Art. - 10 Verifiche e controlli

Il Servizio Sociale può effettuare, anche tramite altri Enti, Uffici e Servizi, la verifica sulle informazioni fornite dagli interessati agli interventi socio-economici relative alla situazione socioeconomica del



nucleo familiare, nonché quelli previsti dalla specifica normativa sui criteri di valutazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Art. 11 - Aggiornamento soglie accesso e importi contributi

Le soglie di accesso individuate per la concessione di interventi socio-economici del presente Regolamento, pari agli importi per trattamento minimo INPS e per il trattamento minimo integrato, seguono gli aggiornamenti stabiliti annualmente dalla normativa.

Art. 12 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione dell'assistenza economica di competenza comunale a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, nei limiti anche delle risorse assegnate. Rimangono esclusi dall'ambito del presente Regolamento quei contributi la cui istruttoria o erogazione è effettuata dal Comune per effetto di normative nazionali e regionali specifiche, che ne stabiliscono i requisiti per l'accesso e le misure di intervento.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.